ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 14

Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

Versione in vigore dal 22 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale
Estremi	Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-140-2006/art-14-modifiche-all-articolo-121-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it